



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 56 del 26/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID19 Riapertura al pubblico dei parchi giochi comunali

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n. 17 del 12/03/2020, n. 25 del 02/04/2020, n. 31 dell'11/04/2020, n. 37 del 30/04/2020, n. 42 del 15/05/2020, n. 49 del 10/06/2020 e n. 51 del 16/06/2020;

RILEVATO che con le summenzionate ordinanze, emanate nel periodo maggiormente diffusivo del COVID19, è stato inibito, tra le varie disposizioni, anche l'accesso ai parchi giochi comunali ed il loro utilizzo;

CONSIDERATO che tale disposizione va rivalutata, sia considerando il miglioramento della curva di contagio e diffusività del virus, sia per la necessità di favorire una fruibilità di tale aree, premettendo che l'alleggerimento delle restrizioni si fonda principalmente sulla verifica della sussistenza del più ampio senso di responsabilità da parte dei cittadini e della capacità degli stessi di conformarsi autonomamente ai principi generali del contenimento del contagio da COVID 19, per cui gli esiti dei comportamenti posti in essere dalla popolazione costituiranno elemento essenziale di valutazione per l'eventuale adozioni di diverse disposizioni;

RITENUTO, quindi, voler revocare il divieto di accesso al pubblico dei parchi giochi comunali, assicurando le condizioni di rispetto di tutti gli accorgimenti previsti per garantire il contenimento del rischio epidemiologico, adottando misure preventive, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni governative e regionali in materia, atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione;

PRESO ATTO che con riferimento all'accessibilità degli spazi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259/2020, sono state rispettate le indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali allegato 1 della suddetta Ordinanza, applicabili alle aree attrezzate con giochi per bambini presenti all'interno di aree pubbliche, in particolare:

- a) È stata predisposta, per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione adottate con apposizione di segnaletica comprensibile ai minori e ad utenti stranieri, e sulle misure igienico-comportamentali per bambini e ragazzi compatibili con l'età ed il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- a) Sono stati riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;

- b) Sono stati adottati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- c) E' stata eseguita, prima della riapertura, la sanificazione delle aree attrezzate e relativi giochi, e la stessa sarà eseguita con cadenza giornaliera, ovvero con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

La riapertura al pubblico dei parchi giochi comunali, revocando il divieto di accesso imposto con le precedenti ordinanze n. 17 del 12/03/2020, n. 25 del 02/04/2020, n. 31 dell'11/04/2020, n. 37 del 30/04/2020, n. 42 del 15/05/2020, n. 49 del 10/06/2020 e n. 51 del 16/06/2020.

Restano confermate le fasce orarie di apertura al pubblico dei parchi giochi determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2019.

E' consentito l'accesso al pubblico dei parchi giochi comunali a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni definite dalle linee guida regionali di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259/2020, in particolare:

- a) Il personale e i genitori devono auto monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- a) al fine di evitare assembramenti di persone, occorre mantenere il distanziamento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento è consentito l'accesso a un solo accompagnatore per bambino;
- b) E' fatto obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e da parte dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;

I parchi giochi verranno immediatamente chiusi al pubblico momentaneamente o anche per l'intero prosieguo della giornata e le persone presenti all'interno fatte defluire in uscita, ogni qualvolta risulti impossibile o particolarmente difficoltoso assicurare altrimenti il divieto di assembramento e stazionamento ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro:

- in presenza di un numero troppo elevato di persone;
- in presenza di comportamenti di uno o più fruitori non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva la relativa attività sanzionatoria.

A seguito di ripetute chiusure temporanee dovute a modalità comportamentali non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, i parchi giochi verranno chiusi al pubblico con ulteriore ordinanza sindacale, fino a nuova disposizione.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dal 27 giugno 2020 fino a nuova disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella